

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 05/07/2019

**NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
PAGAMENTO PROFESSIONISTI – IN VIGORE DAL 08/07/2019**

Si comunica che ai sensi della L.R. n. 30 del 05/07/2019 di cui all'oggetto, **a far data dal 08/07/2019, tutte le istanze urbanistiche** (*Permesso di Costruire, SCIA art. 22, SCIA art. 23, CIL art. 6 lett. e-bis) e CILA art. 6-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i.*) **devono contenere obbligatoriamente la documentazione sotto riportata:**

1) **SCIA art. 22, SCIA art. 23, CIL art. 6 lett. e-bis) e CILA art. 6-bis:**

- Lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritto dal committente con allegato documento di riconoscimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti.

2) **PERMESSO DI COSTRUIRE art. 10:**

- Al momento della presentazione dell'istanza:
 - ✓ Lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritto dal committente con allegato documento di riconoscimento;
- Prima del rilascio del titolo autorizzativo:
 - ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti.

3) **ISTANZE VARIE PER QUALSIASI INTERVENTO URBANISTICO ED EDILIZIO:**

- Qualsiasi istanza autorizzativa o istanza per realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi presentati da privati e/o da imprese, qualora sono accompagnati da elaborati redatti da professionisti, devono contenere obbligatoriamente la documentazione di cui ai punti precedenti.

La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente con allegato documento di riconoscimento, costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo.

Il Settore Urbanistica del Comune di Mola di Bari, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

